

**TRIBUNALE DI TRIESTE G. U. – 25 GIUGNO 2002**

*Giud. Est. Sonogo; Marano c. Teoma Scarl*

**Articolo 2511, 2094 codice civile, 36 Statuto dei Lavoratori.**

*Prestazione resa da socio di Cooperativa – rientrante nell'oggetto sociale – con mezzi e direttive della cooperativa.*

*Subordinazione – insussistenza.*

*Applicabilità del trattamento contrattuale in essere presso il committente – insussistenza.*

Una socia lavoratrice di una Società Cooperativa di pulizie, si rivolgeva al Giudice del Lavoro. Essa sosteneva di aver lavorato per la cooperativa svolgendo presso i committenti attività di pulizia, sotto le direttive della cooperativa e con mezzi della stessa. Per tale motivo, richiedeva il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato.

In subordine, essa insisteva affinché in ogni caso, in forza del capitolato di appalto, le venisse applicato il trattamento retributivo corrispondente a quello previsto per i dipendenti del committente che svolgevano analoghe mansioni.

Il Giudice del Lavoro di Trieste non ha accolto il ricorso, affermando come nell'ambito del vincolo cooperativistico, non rilevano per il riconoscimento della subordinazione elementi quali la percezione di direttive o l'altruità dei mezzi. Riteneva il giudice adito, come il riconoscimento della subordinazione in tali casi, possa ravvisarsi solo nell'insussistenza del rapporto societario desumibile dalla mancata partecipazione del lavoratore all'attività sociale, fatto che nel caso di specie non era stato dedotto.

In merito all'ulteriore argomento della parità retributiva, il Giudice del Lavoro di Trieste riteneva che stante il dato letterale del capitolato d'appalto e stante anche la lettera dell'articolo 36 legge 300/70, la parità retributiva era da intendersi esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti.